



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000249-03

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAVA "BIGLINI 8 - MELLEA", UBICATA IN LOCALITÀ BIGLINI, NEL COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21, 12051 - ALBA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 18.01.2022 con prot. di ric. n. 2424, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba;
- con nota provinciale prot. n. 2891 del 19.01.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19 gennaio al 17 febbraio 2022;
- con nota prot. n. 2892 del 19.01.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 10083 del 15.02.2022, l'ASL CN2, presa visione della documentazione, ha comunicato che ritiene necessari i seguenti approfondimenti:
"La Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 prevede che il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero, la sistemazione idrogeologica, il risanamento paesaggistico e la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse con il fine di ricostruire un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale. e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo. Con riferimento all'art 30 della citata L.R 23/2016 si chiede di valutare l'opportunità che la Ditta formuli adeguate proposte progettuali relative ad opere di recupero ambientale da realizzare a conclusione dell'intervento estrattivo "funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo" anche dal punto

di vista agronomico;

La ditta propone nella Fase 2 di coltivazione di spostare la strada interponderale nella fascia di rispetto dei 5 metri del canale irriguo esistente non generando così interferenze tra la viabilità e il cantiere estrattivo, tale intervento appare in contrasto con i disposti dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006 in cui nell'area immediatamente adiacente ai corpi idrici, è necessario assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, con funzione di filtro di solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

Il proponente non ha inoltre presentato le soluzioni alternative tecnologiche e localizzative alla scelta compiuta (comprensive dell'alternativa zero) anche al fine di:

- *mitigare anche l'impatto sui problemi di ristagno di acqua del lotto nord, stante la diversa permeabilità dei materiali di riempimento ad esempio mediante la realizzazione di pozzi drenanti; o altre soluzioni tecniche analoghe, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche chimico fisiche e di permeabilità del materiale utilizzato per i ritombamenti;*
- *valutare la reale possibilità di riutilizzo agronomico in relazione a quali colture saranno realmente possibili in tale area in pendenza e a tratti ribassata dal piano di campagna poiché, da interventi similari, risulta che terreni più depressi risultano più difficilmente sfruttabili a seminativo (mais, grano, ecc...) e spesso vengono esclusivamente impiegati per la meno pregiata e redditizia arboricoltura da legno;*
- *Non sono state definite inoltre quali sono gli "accorgimenti progettuali e' buone pratiche di cantiere" a pag 83 dello Studio Preliminare Ambientale per mitigare il rischio di erosione;*

Stante quanto presentato si ritiene che il progetto per quanto di competenza possa essere comunque escluso dalla successiva fase di Verifica alle seguenti condizioni ambientali:

- *si dovrà porre attenzione, con particolare riferimento alle operazioni di ritombamento del vuoto minerario, a non interferire negativamente con le acque di superficie e sotterranee, sia nel caso di utilizzo di terre di risulta sia dove viene unicamente riportato il terreno vegetale;*
 - *siano poste le adeguate precauzioni per evitare la contaminazione delle matrici ambientali da possibili sversamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera, nella pulizia e nella manutenzione dei wc chimici e delle baracche di cantiere se fossero presenti;*
 - *dovranno essere attuati gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare lo sviluppo e la diffusione di polveri durante le operazioni di coltivazione come già previsto nell'autorizzazione esistente;*
 - *sia prevista per i terreni di scotico accantonati una adeguata gestione al fine di evitare la proliferazione di piante infestanti e/o sia previsto lo sfalcio di queste con adeguata periodicità;*
 - *sia fatta particolare attenzione alla viabilità interna delle persone e dei veicoli nella fase di scavo in particolare nelle zone in pendenza così come previsto da art. 108 e allegato XVIII D.Lgs 81/08";*
- con nota prot. ric. n. 11736 del 22.02.2022, la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ha trasmesso il parere unico nel quale si esprime parere favorevole alla non assoggettabilità dell'intervento proposto alla fase di VIA evidenziando che il progetto, da sottoporre al successivo iter istruttorio L.R. 23/2016, dovrà essere adeguato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni riportate nel parere stesso che si allega al presente provvedimento (Allegato 1).

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 16 febbraio 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..
2. Dal punto di vista tecnico, l'intervento proposto consiste in un ampliamento della coltivazione di una cava attualmente in esercizio sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale, già oggetto di ampliamento, per cui viene richiesta nuova autorizzazione all'attività estrattiva per 5 anni. Il

nuovo ampliamento ricade in "aree agricole" come individuate dal P.R.G.C in un terreno dove sono presenti depressioni del terreno dovute a precedenti attività estrattive ora recuperate e destinate all'attività agricola prevalentemente pioppeto e seminativo.

L'area proposta in ampliamento (per una superficie di circa 47.642 mq) è limitrofa a quella già autorizzata e si compone di tre settori, posti a Nord, a Est e a Ovest, rispetto all'attuale cava e si può ritenere che presenti caratteristiche simili ad essa e tali quindi da consentire un'estensione dell'attività estrattiva con le medesime modalità di prosecuzione.

Dai nuovi settori verranno estratti circa 36.000 m³ di sabbia e ghiaia che si andranno ad aggiungere ai 124.000 m³ ad oggi autorizzati.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. recupero ambientale

Particolare attenzione sembra porsi nel previsto recupero agronomico di tutte le superfici estrattive ad uso agrario, tramite la stesura di uno strato di coltivo vegetale dichiarato di ca. 50 cm quindi di spessore consono, il quale preliminarmente asportato e debitamente accantonato nelle fasi estrattive verrebbe ricollocato sulle superfici ribassate nel più breve tempo possibile.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 10083 del 15.02.2022 dell'ASL CN2 e la nota prot. n. 11736 del 22.02.2022 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- L'intervento consiste in un ampliamento di superficie di un'attività estrattiva già autorizzata, alle stesse condizioni di progetto, confermando, di fatto, le soluzioni già adottate in merito alle metodologie di coltivazione del giacimento, alle tipologie dei materiali utilizzati per il riempimento dello scavo ed alle finalità degli interventi di recupero ambientale previsti sull'area.
- Non si evidenziano potenziali impatti ambientali di rilievo.
- In data 16 febbraio 2022, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto

tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 9536 del 14.02.2022, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 10214 del 16.02.2022, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto l'attività di recupero in progetto avverrà in un'ex area produttiva esistente, ha carattere temporaneo e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura del sito in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 18.01.2022 con prot. di ric. n. 2424, da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
2. **DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo ex L.R. 23/2016, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti:
 - a) vengano rispettati e mantenuti i medesimi criteri di evoluzione delle operazioni di coltivazione mineraria, riprofilatura morfologica e recupero ambientale del sito nel suo complesso, con finalità agricole, applicate nell'attività già in corso;
 - b) vengano garantiti il contenimento dei tempi di recupero, la realizzazione di un adeguato raccordo con l'intorno indisturbato ed il mantenimento degli obiettivi finali di ripristino delle potenzialità produttive dell'area, anche sul settore Nord (interessato da parziale ritombamento);
 - c) dovranno essere dettagliati i quantitativi e le modalità di posa delle diverse tipologie di materiale di riempimento proposte in progetto.
3. **DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ASLCN2:
 - a) *siano poste le adeguate precauzioni per evitare la contaminazione delle matrici ambientali da possibili sversamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera, nella pulizia e nella manutenzione dei wc chimici e delle baracche di cantiere se fossero presenti;*
 - b) *dovranno essere attuati gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare lo sviluppo e la diffusione di polveri durante le operazioni di coltivazione come già previsto nell'autorizzazione esistente;*
 - c) *sia prevista per i terreni di scotico accantonati una adeguata gestione al fine di evitare la proliferazione di piante infestanti e/o sia previsto lo sfalcio di queste con adeguata periodicità;*
 - d) *sia fatta particolare attenzione alla viabilità interna delle persone e dei veicoli nella fase di scavo in particolare nelle zone in pendenza così come previsto da art. 108 e allegato XVIII D.Lgs 81/08;"*

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio.

L'ottemperanza alle predette condizioni ambientali deve essere verificata da parte dell'ASLNC2.

SEGNALA CHE

Si ritiene opportuno valutare la prosecuzione delle cure colturali per due anni dalla conclusione degli interventi di recupero ambientale progettati o, in alternativa, di specificare meglio, in fase di predisposizione del progetto definitivo, le modalità operative che si intendono porre in essere, sia in fase di cantiere minerario, sia durante le operazioni di ricostituzione morfologica e pedologica, al fine di ottenere sull'area in parola un "miglioramento fondiario" o una "bonifica agraria", ovvero non solo un mantenimento, ma un incremento della fertilità del suolo e quindi delle capacità produttive del sito rispetto alla situazione ante operam, soprattutto a fronte della tipologia di scavo progettata, che prevede la realizzazione di una fossa, di circa 2,30 m, solo parzialmente

ritombata, in corrispondenza del "Settore Nord", con materiali che comunque non potranno avere le stesse caratteristiche di permeabilità del terreno naturale attualmente presente.

STABILISCE

- di ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, di cui alla nota prot. ric. n. 11736 del 22.02.2022 (Allegato n. 1), il cui originale è depositato agli atti del procedimento.
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i..
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale